SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

13º Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1997

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 5, 8
MANZI *(Rif. Com.-Progr.)* 7, 8
PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. 2, 3, 4 e *passim*
TAPPARO *(Sin. Dem.-l'Ulivo)* 2, 5

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(661) ***PREIONI: Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro***

(2401) ***Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bartolich ed altri; Giorgetti Giancarlo ed altri; Zacchera; Guerra; Mammola; Taborelli ed altri

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 9, 13
BEDIN *(PPI), relatore alla Commissione* .9, 10, 11 e *passim*

IN 0306 - DL 0307

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Tapparo.

TAPPARO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Torino (UPLMO) utilizza per la propria attività locali assai degradati, insufficienti e non adeguati alle normative di sicurezza; in situazione non migliore si trova l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino (URLMO) per l'insufficiente ampiezza degli ambienti anch'essi non adeguati ai dettami di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994;

considerato che per entrambi gli uffici sono scaduti da tempo i contratti di affitto dei locali attualmente occupati, non più rinnovabili in quanto da anni è disponibile un intero stabile in via Arcivescovado, n. 9, ascquistato dall'INPDAP nel 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 155 del 1981 allo scopo di concentrare tutti gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a Torino, creando un'unica struttura funzionale che comprenda l'agenzia regionale per l'impiego, l'ispettorato del lavoro (entrambi ivi già sistemati) e gli uffici provinciale e regionale del lavoro e della massima occupazione;

tenuto conto che vi è la prospettiva della unificazione degli uffici periferici di cui al decreto ministeriale in corso di registrazione alla Corte dei conti,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali ragioni tardi da anni la sistemazione definitiva nella nuova sede di via Arcivescovado di Torino, tenuto conto che tale sede era stata acquistata a suo tempo per dare una ubicazione definitiva più funzionale a UPLMO e URLMO di Torino;

per quali ragioni non si consideri come una priorità l'obiettivo di concentrare tutte le strutture del Ministero del lavoro a Torino, per accrescerne la capacità operativa e di servizio al mercato del lavoro ed al sistema economico.

(3-00509)

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, nell'atto di sindacato ispettivo all'odierno esame, presentato dal senatore Tapparo, si chiede di conoscere le ragioni giustificative del ritardo nell'effettiva allocazione dell'Uplmo e

Urlmo di Torino nei locali ivi acquistati, all'uopo, dall'Inpdap (ex Enpas).

La vicenda, che si articola per così dire in diverse fasi, si snoda nell'arco di un periodo di tempo alquanto lungo, un quindicennio.

L'acquisto dell'immobile è avvenuto sulla base dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155, il quale prevede che su richiesta del Ministero del lavoro o dell'Inps una quota non superiore al 10 per cento dei fondi disponibili è destinata «all'acquisto ed alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime».

Sostanzialmente, la finalità perseguita era quella di localizzare in un unico edificio tutti gli uffici dell'Amministrazione del lavoro di Torino e del Piemonte, così da garantire una maggiore funzionalità per gli utenti nella fruizione dei servizi. Purtroppo questo per molti anni non è avvenuto.

Si rappresenta che questa esigenza è attualmente divenuta più pressante in considerazione dell'avvenuta unificazione sia degli uffici, Direzione regionale e Direzione provinciale del lavoro, sia dell'ex Ispettorato del lavoro, ad opera del regolamento ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997.

Sulla base delle notizie acquisite, nell'anno 1990 il Ministero del lavoro interessava, come detto, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 155 del 1981, taluni enti previdenziali per la provvista di locali da destinare a sede dei propri uffici periferici in Torino.

In data 25 aprile 1991 l'ex Enpas procedeva all'acquisto di una porzione dell'immobile sito in via Arcivescovado a Torino da destinare alla riallocazione di tutti gli uffici periferici del capoluogo, per le esigenze dianzi prospettate.

Occorre evidenziare che l'effettivo utilizzo dei locali risultava condizionato all'esecuzione di opere di ristrutturazione e di adeguamento funzionale, anche in ordine alla normativa in materia di sicurezza, ed inoltre allo sgombero della porzione dell'immobile posta al quinto piano, già locata all'Utif (Ministero delle finanze).

In tale situazione la sistemazione degli uffici, si sostiene, non poteva non essere graduale, al fine di consentire la programmazione degli interventi ristrutturativi ai vari piani.

Pertanto, si può comprendere come il primo insediamento dell'Ispettorato provinciale del lavoro, risalente all'anno 1992 nel terzo e parte del quarto piano, abbia subìto un eccessivo mutamento comportante il trasloco dello stesso ufficio al primo e al secondo piano al fine di consentire i lavori di ristrutturazione nei piani in precedenza occupati.

Peraltro, ai tempi tecnici necessitati dalla ristrutturazione vanno aggiunti quelli indotti dalle numerose e complesse procedure amministrative (a volte rallentate inspiegabilmente) per l'ottenimento di tutte le certificazioni previste ai fini della stipula dei contratti di locazione. Il rilascio delle stesse fa infatti capo a più organi statali e comunali (nulla osta del demanio, parere di congruità dell'Ute sul canone di locazione

proposto dalla proprietà; certificazione urbanistica; parere del Consiglio di Stato).

È da rilevare, altresì, che l'impossibilità sopravvenuta per il Ministero delle finanze del rilascio dei locali del quinto piano ha comportato un nuovo piano di sistemazione degli uffici, diverso dall'originario, con rivisitazione degli spazi e riesame dei canoni locativi già determinati.

Ciò premesso, si rappresenta come il piano di insediamento, iniziato con l'Ispettorato nel 1991 e successivamente nell'anno 1993 con l'Agenzia dell'impiego (anche se in attesa di perfezionamento del contratto locativo), abbia subìto rallentamenti a causa degli adeguamenti procedurali dovuti alle variazioni degli spazi assegnati agli uffici (spostamento dell'Ispettorato dal terzo e quarto piano al primo e secondo nell'anno 1994), nonchè alla ripresa dei lavori di ristrutturazione ai piani lasciati liberi dall'Ispettorato provinciale.

Successivamente il Ministero effettuava dei sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori; nel corso degli stessi l'ente rappresentava l'esigenza, a seguito dell'unificazione in via normativa nell'Inpdap dei vari enti previdenziali, quali Inadel, Enpas eccetera, di utilizzare, per l'istituenda sede Inpdap di Torino, parte dell'immobile di via Arcivescovado, già destinato al Ministero del lavoro.

L'amministrazione intimava conseguentemente all'ente il rispetto degli accordi, invitandolo ad ultimare i lavori di ristrutturazione in tempi brevissimi.

In seguito sono stati tenuti numerosi incontri tra i tecnici del Ministero e quelli dell'Inpdap, nonchè tra il direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero e il presidente dell'ente che hanno portato, da ultimo, in data 17 gennaio 1997, ad una soluzione definitiva della questione.

A maggiore chiarimento degli elementi già forniti in ordine a questa interrogazione si ribadiscono i seguenti aspetti. La volontà dell'Amministrazione del lavoro si è subito sostanziata nella conduzione dei locali immediatamente disponibili con l'insediamento dell'Ispettorato del lavoro nel 1991 e successivamente con quello dell'Agenzia per l'impiego. Tale sia pur faticoso negoziato con l'ente proprietario non ha mai fatto venire meno l'aspettativa dell'amministrazione all'occupazione dei locali da ristrutturare a norma e per le esigenze di funzionalità. Il ritardo nell'occupazione dei restanti locali è stato condizionato dai necessari lavori di ristrutturazione, non portati a termine dall'ente. L'amministrazione, venendo a conoscenza della volontà dell'Inpdap (risultante dall'intervenuta fusione di più enti) di utilizzare parte dei locali per le esigenze del proprio istituendo ufficio regionale, ha proceduto ad intimare il rispetto degli accordi invitando l'ente ad ultimare i lavori di ristrutturazione. Come dicevo in precedenza, da ultimo finalmente il 17 gennaio è stato stipulato l'accordo per una soluzione definitiva.

In sintesi, si è stabilito di provvedere all'attuazione del programma del Ministero di insediare tutti i propri uffici nella sede di via Arcivescovado, lasciando il quinto piano al Ministero delle finanze (a tutt'oggi locatario) ed occupando un'equivalente superficie al piano

primo e secondo; il Ministero ottiene, inoltre, spazi al piano interrato dello stabile da utilizzare per gli archivi.

In conclusione, il fatto che siano trascorsi oltre 15 anni dall'acquisto dello stabile da parte dell'Enpas e che solo in data 17 gennaio 1997 si sia data definitiva soluzione deve essere motivo di seria riflessione per l'amministrazione. Auspichiamo che la definitiva approvazione – avvenuta ieri al Senato – delle «leggi Bassanini» sulla riforma della pubblica amministrazione e sulla semplificazione amministrativa consenta finalmente di porre fine a simili lungaggini.

TAPPARO. Ringrazio il Sottosegretario di Stato per la risposta molto dettagliata che ha voluto fornire alla Commissione: finalmente, si è giunti con l'intervenuto accordo del 17 gennaio 1997 alla conclusione di questa vicenda anche se resta l'amara considerazione, da un lato, di tutti gli anni persi dal punto di vista della funzionalità e dell'efficacia dell'azione del Ministero del lavoro a livello periferico (in questo caso, in provincia di Torino) per la mancata utilizzazione dei locali pubblici che ha reso impossibile l'accentramento dei suoi uffici in un'unica sede; dall'altro, di tutte le consistenti risorse pubbliche perse per tale motivo in un momento in cui lo sforzo dello Stato italiano è teso a fare economia in tutti i settori.

Al di là della conclusione positiva, tale vicenda offre comunque materia di attenta considerazione poichè si è verificata in questo caso una perdita consistente di risorse pubbliche a causa di meccanismi procedurali, di cambiamento di opinioni e forse della segmentazione delle brevi legislature che ha notevolmente ridotto il peso del Ministero del lavoro nel farsi sentire.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Manzi, Marchetti e Caponi.

MANZI, MARCHETTI, CAPONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che durante il terzo turno, dalle ore 22 alle ore 6 del 2 settembre 1996 alla FIAT Mirafiori di Torino, l'operaio Michele Troiano di 53 anni veniva colto da malore, ma purtroppo ci vollero ben 40 minuti prima che giungesse l'autoambulanza aziendale per portarlo all'ospedale più vicino, ove egli decedeva;

che nel più grande stabilimento d'Italia risulterebbe che durante il terzo turno le infermerie dello stabilimento sono chiuse;

che l'unica autoambulanza aziendale non è intervenuta subito perchè già impegnata in quel momento a trasportare all'ospedale l'operaio Giuseppe Farese gravemente infortunato all'officina meccanica, incidente imputabile secondo fonte sindacale alla disattivazione dei sistemi di sicurezza della macchina utilizzata dall'operaio,

si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Governo per garantire il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro anche alla FIAT;

per quali motivi la FIAT mantenga in servizio una sola autoambulanza;

per quali motivi le infermerie aziendali siano chiuse di notte, mentre buona parte dello stabilimento continua la produzione;

come si spieghi il costante stillicidio di incidenti anche gravi alla FIAT Mirafiori;

quante ispezioni e verifiche sulla sicurezza agli impianti e sulla funzionalità del servizio sanitario di pronto soccorso siano state effettuate negli ultimi sei mesi e da chi.

(3-00514)

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'interrogazione 3-00514 all'odierno esame pone l'attenzione su un caso di malore, occorso ad un operaio dello stabilimento Fiat Mirafiori di Torino durante il terzo turno di lavoro (cioè dalle ore 22 alle ore 6), per evidenziare presunte disfunzioni, derivanti dal mancato rispetto, da parte aziendale, della normativa in materia di sicurezza.

In particolare è posto l'accento sui presidi sanitari di pronto soccorso interni alla Fiat che vengono descritti come carenti da un punto di vista organizzativo e strutturale.

Prima di addentrarci nel merito delle questioni sollevate dal senatore Manzi è necessario ribadire, per meglio delineare i confini della presente disamina, che con la legge di riforma del servizio sanitario nazionale le funzioni di vigilanza in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro sono state trasferite alle Unità sanitarie locali (odierne Aziende sanitarie locali). In conseguenza di tale attribuzione, agli uffici ispettivi dell'Amministrazione del lavoro giustamente e correttamente sono residuate le funzioni di polizia giudiziaria.

L'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 del 1994 ha, altresì, ribadito la competenza amministrativa delle strutture sanitarie, facendo salve le attribuzioni, in base a norme previgenti, degli uffici ispettivi (radiazioni ionizzanti, collaudi e verifiche ponteggi sospesi motorizzati, collaudi e verifiche ascensori e montacarichi, vigilanza congiunta con le Ferrovie dello Stato spa per infortuni negli impianti ferroviari).

Il medesimo articolo 23 prevede, inoltre, che venga effettuata anche dagli organi ispettivi del lavoro la vigilanza per le attività lavorative comportanti rischi elevati, che dovranno essere individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non ancora emanato.

Da quanto premesso emerge, con evidenza, la contigua competenza del Ministero della sanità, al quale sono stati richiesti i dati attinenti ai profili di specifico interesse, coincidenti con la maggioranza dei quesiti posti nell'atto ispettivo.

In considerazione della mancata evasione da parte del Ministro della sanità della predetta richiesta, la presente disamina sarà incentrata sugli elementi forniti dalla Direzione provinciale del lavoro di Torino (*ex* Ispettorato del lavoro) delegata all'uopo dalla Procura della Repubblica presso la pretura circondariale. Si darà inoltre conto degli adempimenti amministrativi che vedono coinvolta l'amministrazione del lavoro.

Sulla base dell'accesso ispettivo è stato rilevato che le ambulanze in servizio sull'intero comprensorio Fiat sono venti, alle quali vanno aggiunte sei vetture di servizio; otto delle predette ambulanze sono disponibili nel comprensorio di Mirafiori che accorpa gli stabilimenti Presse, Carrozzeria, Meccanica ed Enti centrali.

La presenza delle ambulanze in servizio sul terzo turno è ridotto a quattro unità, due delle quali dislocate presso il presidio interno dei Vigili del fuoco per assenza del personale abilitato alla guida cui sopperiscono gli stessi vigili.

Tale riduzione sul terzo turno – si sostiene – è funzionale a quella del personale in attività.

Al momento in cui l'operaio in questione è stato colto da malore, solo una delle quattro ambulanze era impegnata nel trasporto esterno.

Il mancato tempestivo intervento di una delle altre tre vetture disponibili, secondo le risultanze ispettive, non sembra imputabile alla Fiat, avendo questa ottemperato a tutte le disposizioni legislative sia riguardo ai presidi sanitari che all'informazione del personale in caso di pronto soccorso.

Sembra verosimile, come riferito dall'infermiere di turno, che il ritardo possa essere correlato al fatto che i lavoratori che hanno effettuato la segnalazione in infermeria non hanno indicato con precisione il luogo dell'evento.

Si precisa al riguardo che nel comprensorio di Mirafiori sono dislocate 3 sale mediche e circa 10 infermerie delle quali, sul terzo turno, restano aperte una sala medica (porta 7, presso gli Enti centrali) e 3 infermerie (una per ogni stabilimento).

Si fa presente, da ultimo, che è in corso di predisposizione il decreto ministeriale attuativo del rinvio dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 626 del 1994 (di competenza della Amministrazione della sanità, lavoro, funzione pubblica, industria, sentiti la Commissione consultiva permanente per la prevenzione infortuni ed il Consiglio superiore di sanità), con il quale vengono individuate le caratteristiche minime di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell'attività presa in considerazione.

Il suddetto decreto è attualmente all'esame della Commissione consultiva permanente per la prevenzione infortuni che ha formulato proposte di modifica sottoposte alla valutazione del Ministero della sanità, istituzionalmente competente in materia. Inoltre, da informazioni raccolte nella giornata di ieri, risulta che le indagini da parte della procura torinese sono tuttora in corso.

Un'ultima considerazione. Il fatto che la risposta sia parziale per la carenza di informazioni da parte del Ministero della sanità rimarca ancora una volta l'urgenza di approvare una norma di legge che renda obbligatorio il coordinamento tra i diversi Ministeri e i diversi ispettorati competenti in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, coordinamento da realizzarsi altresì a livello regionale e territoriale, come era previsto del resto da un emendamento, approvato negli scorsi mesi dal Senato, a un decreto-legge poi decaduto per la mancata conversione.

MANZI. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario però mi dichiaro assolutamente insoddisfatto.

Insoddisfatto perchè non posso stare al resoconto della direzione Fiat. La realtà è un'altra: non si può dare la colpa, come sempre, ai lavoratori quando qualcosa non va bene. Mi rifiuto di pensare che gli operai non abbiano segnalato l'officina in cui si era verificato l'episodio; chi è pratico di fabbrica sa benissimo che appena succede una cosa del genere il capo responsabile interviene immediatamente e, siccome c'è una quantità di capi e di responsabili di vario livello distribuiti capillarmente, l'intervento dovrebbe essere immediato. Riferire le cose appena ascoltate è veramente assurdo.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Avendo fatto l'operaio lo so anch'io, ma ho letto la risposta dell'Ispettorato.

MANZI. Ne prendo atto.

Inoltre, nonostante quanto sostiene l'azienda, il numero delle autoambulanze è assolutamente insufficiente perchè soprattutto lo stabilimento di Mirafiori, proprio per il tipo di produzione, interessa un'area enorme con percorsi lunghissimi: è una città all'interno della città. Cosa significa avere quattro ambulanze, di cui due senza autista, che dipendono dai vigili del fuoco che magari in quel momento sono impegnati in altri compiti? Tutto questo non sta in piedi: o ci sono quattro ambulanze in servizio o ce ne sono due. La realtà è che un operaio è morto mentre veniva trasportato in ospedale e un altro vi è giunto con un ritardo inconcepibile. Ciò è inammissibile, veramente inammissibile in una città come Torino e in uno stabilimento che si trova a soli due chilometri di distanza dalla zona degli ospedali.

Tutto questo ci deve far riflettere sul fatto che il Parlamento non è riuscito ad approvare una legge, approvata al Senato qualche tempo fa, che finalmente, dopo tanto tempo, avrebbe messo un po' d'ordine in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Approfitto pertanto di questa occasione per chiedere al Governo di affrontare il problema il più presto possibile, trovando il coordinamento necessario tra i vari Ministeri per approvare quelle norme che impediscano il ripetersi di simili episodi.

La Fiat non può essere considerata una repubblica indipendente e deve operare adempiendo agli obblighi posti dalla legge. Qualora in una piccola fabbrica si verificasse un incidente e un operaio venisse soccorso, immediatamente interverrebbe la procura della Repubblica e sarebbero responsabili i dirigenti di quella stessa fabbrica. Ora, la Fiat che cosa è? È una fabbrica della Repubblica italiana, niente di più. Non capisco perchè non debbano essere addebitate ai dirigenti Fiat le proprie responsabilità. Mi auguro che le indagini avviate dalla procura della Repubblica di Torino consentano di fare piena luce sugli avvenimenti in modo da poter intervenire.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(661) ***PREIONI: Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro***

(2401) ***Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bartolich ed altri; Giorgetti Giancarlo ed altri; Zacchera; Guerra; Mammola; Taborelli ed altri

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro», di iniziativa del senatore Preioni, e «Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bartolich, Zacchera, Butti, Taborelli, Stelluti, Buffo e Dameri; Giorgetti Giancarlo, Alborghetti, Barral, Bianchi Clerici, Bosco, Caparini, Cè, Chincarini, Ciapusci, Colombo Paolo, Faustinelli, Frigerio, Gnaga, Martinelli, Pivetti, Rizzi, Rodeghiero, Santandrea, Vascon e Balocchi; Zacchera; Guerra; Mammola; Taborelli, Bergamo, De Luca, Gazzara, Matranga, Prestigiacomo, Santori e Berruti.

Prego il senatore Bedin di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

BEDIN, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 2401 detta «Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro». Queste nuove norme sono finalizzate a rendere più efficace sul piano della tutela la legge n. 228 del 1984.

Si tratta di un testo che è stato approvato dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, mettendo assieme sei proposte di legge. Tra queste l'atto Camera n. 630, primo firmatario l'onorevole Giorgetti: cito questo perchè ad esso si riconduce nella sostanza l'atto Senato n. 661, d'iniziativa del senatore Preioni, che è stato collegato all'atto Senato n. 2401 e che proporrei di considerare assorbito nell'esame, assumendo quindi come testo base il disegno di legge n. 2401.

Già nella scorsa legislatura la XI Commissione della Camera aveva elaborato un testo unificato il cui *iter* non si era concluso a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Quel testo è stato assunto come testo unificato per il successivo esame alla Camera in questa legislatura ed è confluito nell'atto Senato n. 2401. Anche per questo mi sembra corretto prendere quest'ultimo come testo base nell'esame al Senato.

Ai sensi della legge n. 228 del 1984, i lavoratori frontalieri italiani, licenziati in Svizzera per motivi economici – cioè per cessazione del rapporto motivata da crisi e ristrutturazione aziendale –, hanno diritto ad un trattamento speciale di disoccupazione, erogato dall'Inps, qualora abbiano svolto in quel paese un'attività soggetta a contribuzione nel regime svizzero di assicurazione contro la disoccupazione per almeno sei mesi nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. Hanno diritto al suddetto trattamento anche i lavoratori frontalieri stagionali, a cui il contratto di lavoro non sia stato rinnovato per motivi economici, attestati da dichiarazione del datore di lavoro.

La legge 12 giugno 1984, n. 228, dà attuazione all'accordo tra l'Italia e la Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri – sottoscritto a Berna il 12 dicembre 1978 e reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90 – con il quale ciascun paese si è impegnato a versare annualmente all'altro una parte – costituita da un montante forfettario – delle somme raccolte mediante contribuzione, in modo da permettere all'Italia la copertura del rischio di disoccupazione totale dei propri lavoratori in Svizzera e viceversa (il rischio della disoccupazione parziale resta invece a carico direttamente del paese in cui il frontaliero lavora).

Il predetto montante viene stabilito ogni anno in rapporto ai salari medi annui percepiti dai frontalieri, ai contributi versati da lavoratori e datori di lavoro per l'assicurazione contro la disoccupazione, alla proporzione tra disoccupazione totale e parziale (tenendo conto in tale proporzione della quota relativa ai frontalieri licenziati per motivi economici).

Per l'intero periodo di validità dell'accordo l'articolo 2 della legge n. 228 del 1984 prevede che, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, l'Inps istituisca una contabilità separata, allo scopo di registrare in entrata le somme versate all'Italia dalla Svizzera e in uscita le prestazioni.

I frontalieri italiani rappresentano una quota di lavoratori pari a circa 38.000 occupati soprattutto nelle zone delle province di Como, Novara, Sondrio e Varese. Giuridicamente la definizione «frontalieri» designa i lavoratori che resiedono nella zona frontaliera di uno dei due Stati contraenti e che esercitano regolarmente un'attività salariata nella zona frontaliera dell'altro Stato.

La legge n. 228 del 1984 viene interamente sostituita dal testo approvato dalla Camera ora all'esame della nostra Commissione. L'illustrazione delle principali modifiche consente di illustrare di fatto anche i singoli articoli della nuova disciplina.

La principale novità, inserita non a caso nel titolo stesso del provvedimento, è la possibilità di accedere al trattamento di disoccupazione per i lavoratori frontalieri a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro (non solo, quindi, per motivi economici, come stabilisce la legge attualmente in vigore).

C'è poi la possibilità di godere del trattamento di disoccupazione, a fronte di una contribuzione (secondo il regime vigente in Svizzera di as-

sicurazione contro la disoccupazione) di almeno un anno (invece che sei mesi) nei due anni (invece che nei dodici mesi) precedenti l'inizio della disoccupazione (articolo 2).

Viene elevato a 360 giorni il periodo massimo indennizzabile, rispetto ai 180 previsti dalla legge n. 228 (articolo 3).

L'importo provvisorio annuo del trattamento da erogare nell'anno successivo, stabilito, entro il 30 novembre, dal consiglio di amministrazione dell'Inps pari ad un'aliquota – dal 25 al 50 per cento – dal salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia ed infortunio, con esclusione dei soli assegni familiari, percepito in Svizzera nell'anno precedente lo stato di disoccupazione (invece che come è attualmente in percentuale della misura massima del trattamento speciale di disoccupazione, per lo stesso anno, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 33 del 1980) (articolo 3).

Il medesimo articolo 3 prevede infine una procedura di revisione della predetta aliquota minima del 25 per cento, ai fini della conservazione dell'equilibrio della gestione.

Viene modificato anche l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione, ora calcolato, dividendo per 360 l'importo annuo, moltiplicato per il cambio medio franco svizzero-lira rilevato dalla Banca d'Italia nei dodici mesi precedenti lo stato di disoccupazione (a fronte della determinazione in percentuale dell'importo del trattamento speciale di disoccupazione non agricola erogato dall'Inps nell'anno corrispondente, in relazione a tre fasce di retribuzione ricavate dai salari medi annui percepiti dai lavoratori in Svizzera.

È introdotta la possibilità per il lavoratore frontaliero, a cui sia stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione, di richiedere l'inserimento nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, con onere a carico della gestione Inps per i trattamenti speciali in esame (articolo 4); si osserva che è riconosciuto il diritto alla sola iscrizione e non anche al godimento dell'indennità di mobilità.

Viene prevista la compatibilità con il trattamento speciale di disoccupazione della pensione di vecchiaia anticipata, erogata dalla cassa di compensazione svizzera in relazione a periodi di lavoro svolti in territorio elvetico, fino a concorrenza con l'importo del trattamento stesso; si introduce invece il divieto di cumulo del trattamento speciale in esame con le prestazioni pensionistiche maturate in Italia (ad eccezione di quelle di reversibilità) (al divieto consegue il diritto di optare per il trattamento più favorevole); viene infine confermato, per i lavoratori frontalieri occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale, il diritto al trattamento speciale per i periodi di sosta stagionale secondo i termini particolari di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160 (articolo 9).

Per quanto concerne gli oneri derivanti da tali modifiche, nelle proposte si sottolinea che esse non comporteranno aggravi finanziari per il bilancio dello Stato, data la consistenza delle giacenze dell'apposita gestione esistente presso l'INPS. Tale giacenza al 31 dicembre 1995 ammontava a 106,996 miliardi di lire, determinata così: per il 1991 53,013

miliardi, per il 1992 57,041 miliardi, per il 1993 57,263 miliardi, per il 1994 92,392 miliardi.

L'articolo 1, comma 4, del disegno di legge specifica peraltro che la corresponsione dei trattamenti è subordinata alle disponibilità della gestione in esame e, più avanti, l'articolo 8 del disegno di legge dispone, previa detrazione delle spese amministrative di cui all'articolo 7, l'accantonamento del 50 per cento di tale attivo, al fine di costituire una riserva per la copertura di eventuali disavanzi futuri di gestione e la devoluzione della restante metà, in quote annue non superiori al 10 per cento, all'erogazione dei trattamenti. Il medesimo articolo 8 del disegno di legge prevede l'accantonamento a riserva (sempre allo scopo di garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione) anche dell'eventuale attivo futuro. Esso sarà determinato dalle somme versate dalla Svizzera con riferimento al periodo decorrente dal 1º gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge ed eccedenti la spesa per erogazioni e quella di carattere amministrativo (di cui al precedente articolo 7).

Le proposte in esame assumono particolare significato anche alla luce della sempre più grave situazione occupazionale che colpisce i nostri lavoratori frontalieri, soggetti a licenziamenti non soltanto per ragioni economiche, ma anche per essere sostituiti con manodopera a minor costo (ad esempio, con lavoratori immigrati extra comunitari).

Anche sotto il profilo della tutela, essi si trovano in condizioni di svantaggio, sia rispetto ai lavoratori svizzeri, sia nei confronti degli stessi lavoratori italiani, visto che a fronte dei contributi versati sulla base del salario svizzero, ricevono un'indennità calcolata secondo i parametri della legislazione italiana. Mentre infatti i lavoratori elvetici usufruiscono in caso di disoccupazione di una copertura fino a 400 giorni per una quota pari all'80 per cento del salario percepito, i frontalieri italiani che versano pari contributi usufruiscono attualmente per un periodo massimo di 180 giorni di un trattamento speciale di 25 mila lire al giorno, più un conguaglio nei mesi successivi.

Stante la sostanziale convergenza delle posizioni dei gruppi, deducibile dall'*iter* di questo disegno di legge sia nella precedente che in questa legislatura, mi permetto di proporre alla Commissione di accelerare al massimo l'esame del provvedimento che coinvolge, come abbiamo visto, quasi quarantamila lavoratori; questo senza ridurre o comprimere l'apporto migliorativo che il Senato potrà dare per votare una legge che sia chiara nei contenuti, immediatamente e facilmente applicabile.

A proposito dell'articolo 3 si può ad esempio osservare che al termine del 30 novembre, entro il quale l'INPS deve indicare l'importo provvisorio annuo di trattamento, non è naturalmente ancora disponibile il dato relativo al salario percepito nel medesimo anno solare; per questa ragione, appare opportuno cambiare il periodo di riferimento per la determinazione di tale base di calcolo.

Nell'attuale formulazione dell'articolo 8 in merito al suddetto limite del 10 per cento annuo da riservare ai trattamenti, non è ben chiaro se, come sembra, la base di computo sia costituita dalla sola metà resi-

dua dell'attivo ovvero dall'intero importo, fermo restando, in ogni caso, il vincolo di riserva e quindi la limitazione dell'utilizzo pluriennale alla metà dell'attivo, così come sempre all'articolo 8 si osserva che, benchè non menzionati, devono intendersi ricompresi tra gli oneri anche quelli relativi all'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 4, comma 4.

Durante il dibattito alla Camera anche il Governo aveva ritenuto di proporre alcuni emendamenti che poi non sono stati presi in esame. Si tratta ora di verificare la volontà del Governo relativamente a questo provvedimento sia sui tempi che sui contenuti.

Questa eventuale azione di miglioramento, ripeto, non potrà comunque non tener conto del lavoro già svolto e delle attese che esistono tra i frontalieri.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO